COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 153/65/CEE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1965

che diminuisce gli importi supplementari per le galline e i polli macellati e per le metà o quarti di galline e di polli macellati

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 22 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 109 della Commissione, relativo alla determinazione dell'importo supplementare a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 20 del Consiglio e dell'articolo 6 dei regolamenti nn. 21 e 22 del Consiglio (2), ed in particolare l'articolo 6,

Considerando che, con il regolamento n. 135 (3), modificato da ultimo con il regolamento n. 140/65/CEE (4), i prelievi applicabili alle importazioni dai paesi terzi di galline e polli macellati sono stati aumentati di un importo supplementare pari a 0,1200 unità di conto per chilogrammo per le galline e i polli spennati, senza intestino, con la testa e le zampe e per le galline e i polli spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato ed il ventriglio ;

Considerando che con il regolamento n. 57/65/CEE (5), modificato da ultimo con il regolamento n. 140/65/CEE, i prelievi applicabili alle importazioni dai paesi terzi di metà o quarti di galline e polli macellati sono stati aumentati di un importo supplementare di 0,1200 unità di conto per chilogrammo ;

Considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali si basa la determinazione degli importi supplementari è risultato che le offerte provenienti dai paesi terzi sono attualmente a prezzi inferiori al prezzo limite di :

— 0,1000 unità di conto per chilogrammo per le galline e polli spennati, senza intestino, con la la testa e le zampe e per le galline e polli spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato ed il ventriglio,

— 0,1000 unità di conto per chilogrammo per le metà o quarti di galline e polli ;

Considerando che è pertanto necessario diminuire corrispondentemente gli importi supplementari per questi tipi di presentazione di galline e polli ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1, lettera a), del regolamento n. 135, modificato da ultimo con il regolamento n. 140/65/CEE, l'importo di 0,1200 unità di conto per chilo-

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 959/62.
(2) GU n. 67 del 30. 7. 1962, pag. 1939/62.
(3) GU n. 112 del 7. 11. 1962, pag. 2621/62.
(4) GU n. 168 del 12. 10. 1965, pag. 2686/65.
(5) GU n. 72 del 29. 4. 1965, pag. 1073/65.

grammo è sostituito dall'importo di 0,1000 unità di conto per chilogrammo.

Articolo 2

Nell'articolo 1 del regolamento n. 57/65/CEE, modificato da ultimo con il regolamento n. 140/65/CEE, l'importo supplementare di 0,1200 unità di conto è sostituito dall'importo di 0,1000 unità di conto per chilogrammo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN